

PROVINCIA DI TRENTO

Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

“Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998”

(B.U. Provincia di Trento 15/9/1998, n. 38, suppl. n. 1)

Art. 75

Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l’ampliamento dei cimiteri

1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all’articolo 46 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l’individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del servizio sanitario provinciale.
2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.
- 3 bis. ... *omissis* ...
4. ... *omissis* ...
5. L’approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.
6. Per garantire il massimo rispetto delle tradizioni locali e ferme restando le esigenze di carattere igienico-sanitario, negli interventi di sistemazione dei cimiteri deve essere mantenuta di norma, salvo giustificati motivi di ordine tecnico, la recinzione esistente nella forma e nelle dimensioni esistenti.
7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.
- 7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l’esumazione, l’inumazione e l’estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l’esercizio delle competenze della Provincia ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così modificato dall’art. 63 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall’art. 16 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 e dall’art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (ai sensi dell’art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1). Per il regolamento previsto dal comma 7 ter vedi il d.p.p. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg